

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 2020.

Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 65-ter dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione;

Visto, altresì, il comma 65-quater dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto, inoltre, il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai comuni presenti nelle aree inter-


ne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19. Agli oneri derivanti dal comma 65-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di partenariato tra Italia e Unione europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

Vista la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale, da ultimo, previo parere favorevole della Conferenza Stato-regioni, si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole regioni interessate;

Viste le note n. 1274 del 3 agosto 2020 e n. 1286 del 5 agosto 2020 con le quali il capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha trasmesso la documentazione per procedere, ai sensi della normativa citata, alla ripartizione, «tra i comuni presenti nelle aree interne», di un totale complessivo di euro 210 milioni per il triennio 2020-2022 (nello specifico, euro 90 milioni per il 2020, 60 per il 2021 e 60 per il 2022), dandone previa informativa alla Conferenza Stato-città;

Ritenuto opportuno, attraverso il presente decreto, dare attuazione ai citati commi 65-ter e 65-quinquies dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicando criteri di distribuzione delle risorse in grado di intercettare, in coerenza con i criteri che fondano la sopra citata strategia, le necessità di sostegno delle realtà imprenditoriali maggiormente necessitanti di supporto in base a parametri demografici e di perifericità (intesa quale lontananza dai servizi essenziali, conformemente all'accordo di partenariato), e ripartendo pertanto il fondo ivi previsto tra i comuni presenti nelle aree interne identificati, all'interno dell'accordo di partenariato, quali comuni «intermedi», «periferici» e «ultraperiferici» laddove presentino una



popolazione non superiore a 3000 abitanti, e comuni «periferici» e «ultraperiferici» laddove presentino una popolazione non superiore a 5000 abitanti;

Ritenuto opportuno prevedere che gli interventi di cui al presente decreto possano essere indirizzati, tra l'altro, al contrasto dell'epidemia da COVID-19;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019 con il quale allo stesso Ministro è stato conferito l'incarico relativo al Sud e alla coesione territoriale e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019 recante la delega di funzioni al Ministro stesso, tra le quali quelle di promuovere e coordinare le politiche e gli interventi finalizzati allo sviluppo economico dei territori, ivi comprese le aree interne;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Fondo»: il fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne di cui ai commi 65-ter e 65-quinquies dell'art. 1

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come previsto dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020;

b) «Attività economiche»: le attività economiche svolte in ambito commerciale e artigianale;

c) «Comune» o, congiuntamente, «Comuni»: ciascuna delle amministrazioni comunali assegnatarie del contributo di cui al presente decreto, così come elencate negli allegati 1 e 2 del presente decreto;

d) «FSC»: il Fondo sviluppo e coesione di cui all'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2.

Finalità

1. Il presente decreto definisce, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, le modalità di ripartizione, i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi ai comuni, a valere sul fondo.

Art. 3.

Attribuzione ai comuni del fondo

1. I contributi di cui all'art. 2 sono assegnati ai comuni tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti ed in base a criteri di perifericità, nelle misure indicate nell'allegato 1 - allegato tecnico al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. Il contributo assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, è riportato nell'allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 4.

Azioni finanziate attraverso il fondo

1. I comuni possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2 per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che:

a) svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;

b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;



c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

2. Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricomprendere:

a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;

b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di *marketing on-line* e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 5.

Erogazione del contributo

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione dispone l'erogazione del contributo all'entrata in vigore del presente decreto, in ragione delle singole annualità di legge.

2. Per le annualità successive alla prima, l'erogazione è subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti annualità, come verificato all'esito del monitoraggio di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

Monitoraggio

1. Il monitoraggio dei contributi è obbligatorio ed è effettuato attraverso il sistema della Banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 245 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Il sostegno erogato ad ogni attività economica è identificato dal Codice unico di progetto.

3. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi di cui al presente decreto.

Art. 7.

Revoca delle assegnazioni di contributo

1. Il contributo di cui all'art. 1 è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio di cui al precedente art. 6, entro sei mesi dalla conclusione dell'annualità di riferimento.

2. Le revocazioni sono disposte con successivo decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale.

3. In caso di revoca di cui al comma 1, le risorse ricevute dai comuni ai sensi dell'art. 1 rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Art. 8.

Pubblicità dei contributi assegnati

1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente», di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2020

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
FRACCARO*

*Il Ministro per il Sud
e la coesione territoriale*

PROVENZANO


Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2020

Ufficio di controllo sugli atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2379



Tabella 1: Riparto fondo TOTALE ANNUALITA' (comuni periferici e ultra periferici delle aree interne con meno di 5000 ab e intermedi fino a 3000 ab) – COMUNI BENEFICIARI PER CLASSE DEMOGRAFICA

contributo TOTALE COMUNI fino a 1000 AB		62.766.411
ABITANTI	756.057	
NUMERO COMUNI	1.445	
contributo medio per comune (euro)		43.437
contributo medio per abitante (euro)		83,0
contributo TOTALE COMUNI 1001-2000 AB		66.582.778
ABITANTI	1.360.756	
NUMERO COMUNI	943	
contributo medio per comune (euro)		70.607
contributo medio per abitante (euro)		48,9
contributo TOTALE COMUNI 2001-3000 AB		49.871.274
ABITANTI	1.218.440	
NUMERO COMUNI	496	
contributo medio per comune (euro)		100.547
contributo medio per abitante (euro)		40,9
contributo TOTALE COMUNI 3001-5000 AB		30.779.538
ABITANTI	836.414	
NUMERO COMUNI	217	
contributo medio per comune (euro)		141.841
contributo medio per abitante (euro)		36,8
TOTALE FONDO		210.000.000
TOTALE COMUNI	3.101	
TOTALE POPOLAZIONE	4.171.667	



Bellegra	E - Periferico	Lazio	RO	2.818	47.668	17 31.778	11 31.778	111.225	39
Terzo d'Aquileia	D - Intermedio	Friuli Venezia Giulia	UD	2.818	47.668	17 31.778	11 31.778	111.225	39
Letojanni	D - Intermedio	Sicilia	ME	2.822	47.718	17 31.812	11 31.812	111.343	39
Gargnano	E - Periferico	Lombardia	BS	2.823	47.731	17 31.821	11 31.821	111.372	39
Falzes/Pfalzen	E - Periferico	Trentino-Alto Adige	BZ	2.823	47.731	17 31.821	11 31.821	111.372	39
Orani	D - Intermedio	Sardegna	NU	2.835	47.883	17 31.922	11 31.922	111.727	39
Moriago della Battaglia	D - Intermedio	Veneto	TV	2.836	47.896	17 31.930	11 31.930	111.756	39
Ragogna	D - Intermedio	Friuli Venezia Giulia	UD	2.837	47.908	17 31.939	11 31.939	111.786	39
Torpede	E - Periferico	Sardegna	NU	2.840	47.946	17 31.964	11 31.964	111.875	39
Ordona	D - Intermedio	Puglia	FG	2.840	47.946	17 31.964	11 31.964	111.875	39
Valentano	D - Intermedio	Lazio	VT	2.842	47.972	17 31.981	11 31.981	111.934	39
Mezzoluso	E - Periferico	Sicilia	PA	2.844	47.997	17 31.998	11 31.998	111.993	39
San Fele	E - Periferico	Basilicata	PZ	2.859	48.187	17 32.125	11 32.125	112.436	39
Castel Viscardo	E - Periferico	Umbria	TR	2.861	48.212	17 32.141	11 32.141	112.495	39
Moncalvo	D - Intermedio	Piemonte	AT	2.861	48.212	17 32.141	11 32.141	112.495	39
Acquanegra sul Chiese	D - Intermedio	Lombardia	MN	2.865	48.263	17 32.175	11 32.175	112.613	39
Aprigliano	D - Intermedio	Calabria	CS	2.867	48.288	17 32.192	11 32.192	112.672	39
Fontana Liri	E - Periferico	Lazio	FR	2.868	48.301	17 32.200	11 32.200	112.702	39
Filiano	E - Periferico	Basilicata	PZ	2.869	48.313	17 32.209	11 32.209	112.731	39
Tiggiano	E - Periferico	Puglia	LE	2.872	48.351	17 32.234	11 32.234	112.820	39
Franca Villa Marittima	D - Intermedio	Calabria	CS	2.875	48.389	17 32.260	11 32.260	112.908	39
Samolaco	E - Periferico	Lombardia	SO	2.880	48.453	17 32.302	11 32.302	113.056	39
Ostiano	D - Intermedio	Lombardia	CR	2.880	48.453	17 32.302	11 32.302	113.056	39
Verdicaro	F - Ultraperiferico	Calabria	CS	2.882	48.478	17 32.319	11 32.319	113.115	39
Amendolara	D - Intermedio	Calabria	CS	2.883	48.491	17 32.327	11 32.327	113.145	39
Mormanno	D - Intermedio	Calabria	CS	2.883	48.491	17 32.327	11 32.327	113.145	39
Borghì	D - Intermedio	Emilia-Romagna	FC	2.884	48.503	17 32.336	11 32.336	113.174	39
Castello del Tomba	D - Intermedio	Veneto	TV	2.885	48.516	17 32.344	11 32.344	113.204	39
Calasetta	D - Intermedio	Sardegna	SU	2.886	48.529	17 32.352	11 32.352	113.233	39
Chienes/Kiens	D - Intermedio	Trentino-Alto Adige	BZ	2.887	48.541	17 32.361	11 32.361	113.263	39
Viggianello	E - Periferico	Basilicata	PZ	2.888	48.554	17 32.369	11 32.369	113.292	39
Thiesi	D - Intermedio	Sardegna	SS	2.896	48.655	17 32.437	11 32.437	113.529	39
Ultimo/Ulten	D - Intermedio	Trentino-Alto Adige	BZ	2.896	48.655	17 32.437	11 32.437	113.529	39
San Leo	D - Intermedio	Emilia-Romagna	RN	2.902	48.731	17 32.487	11 32.487	113.706	39
Madruzzo	D - Intermedio	Trentino-Alto Adige	TN	2.908	48.807	17 32.538	11 32.538	113.883	39
Monguello-Tesido/Welsberg-Taisten	E - Periferico	Trentino-Alto Adige	BZ	2.914	48.883	17 32.589	11 32.589	114.061	39
Spigno Saturnia	D - Intermedio	Lazio	LT	2.915	48.896	17 32.597	11 32.597	114.090	39
Rasun-Anterсельva/Rasen-Antholz	E - Periferico	Trentino-Alto Adige	BZ	2.917	48.921	17 32.614	11 32.614	114.149	39
Fiumefreddo Bruzio	E - Periferico	Calabria	CS	2.918	48.934	17 32.622	11 32.622	114.179	39
Busetto Palizzolo	D - Intermedio	Sicilia	TP	2.919	48.946	17 32.631	11 32.631	114.208	39
Fregona	D - Intermedio	Veneto	TV	2.919	48.946	17 32.631	11 32.631	114.208	39
Giarratana	D - Intermedio	Sicilia	RG	2.923	48.997	17 32.665	11 32.665	114.326	39
Milena	D - Intermedio	Sicilia	CL	2.924	49.010	17 32.673	11 32.673	114.356	39
Flumeri	D - Intermedio	Campania	AV	2.926	49.035	17 32.690	11 32.690	114.415	39
Pollina	F - Ultraperiferico	Sicilia	PA	2.928	49.060	17 32.707	11 32.707	114.474	39
Montevago	D - Intermedio	Sicilia	AG	2.929	49.073	17 32.715	11 32.715	114.504	39
Roncegno Terme	D - Intermedio	Trentino-Alto Adige	TN	2.930	49.086	17 32.724	11 32.724	114.533	39
Vitulano	D - Intermedio	Campania	BN	2.931	49.098	17 32.732	11 32.732	114.563	39
Roccabianca	D - Intermedio	Emilia-Romagna	PR	2.934	49.136	17 32.758	11 32.758	114.651	39
Camporotondo	E - Periferico	Sicilia	CL	2.937	49.174	17 32.783	11 32.783	114.740	39
Fluminimaggiore	D - Intermedio	Sardegna	SU	2.938	49.187	17 32.791	11 32.791	114.769	39
Badolato	E - Periferico	Calabria	CZ	2.939	49.200	17 32.800	11 32.800	114.799	39

